

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di Pofi
(Prov. di Frosinone)

PARTE I - NATURA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE

- Art. 1 - Costituzione e natura del Gruppo Comunale
- Art. 2 - Attività del Gruppo Comunale
- Art. 3 - Ammissione al Gruppo Comunale
- Art. 4 - Volontari in Prova e Volontari Effettivi
- Art. 5 - Cessazione di appartenenza al Gruppo Comunale
- Art. 6 - Doveri del Volontario
- Art. 7 - Diritti del Volontario
- Art. 8 - Risorse Economiche
- Art. 9 - Mezzi e Materiali
- Art. 10 - Bilancio
- Art. 11 - Modalità di Intervento
- Art. 12 - Attivazione del Gruppo Comunale
- Art. 13 - Partecipazione
- Art. 14 - Il Regolamento

PARTE II - STRUTTURA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 15 - Articolazione del Gruppo Comunale
- Art. 16 - Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale
- Art. 17 - Attribuzioni del Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale
- Art. 18 - Responsabile di Settore di Attività
- Art. 19 - Attribuzioni del Responsabile di Settore di Attività
- Art. 20 - Comitato Direttivo del Gruppo Comunale
- Art. 21 - Attribuzioni del Comitato Direttivo del Gruppo Comunale
- Art. 22 - Assemblea del Gruppo Comunale
- Art. 23 - Attribuzioni dell'Assemblea del Gruppo Comunale
- Art. 24 - Segreteria Amministrativa
- Art. 25 - Squadre e Unità Operative
- Art. 26 - Disposizioni Disciplinari

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 27 - Disposizioni Finali

Allegato " A " - Regolamento Elettorale

- Art. 1 - La Commissione Elettorale
- Art. 2 - Elezione del Coordinatore Responsabile
- Art. 3 - Elezione del Responsabile di Settore
- Art. 4 - Candidature
- Art. 5 - Elezioni

PARTE I - NATURA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

(Costituzione e natura del Gruppo Comunale)

1. E' costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Pofi a norma del Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del C.C. nr. ... del
2. La rappresentanza legale del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile spetta al Sindaco pro-tempore, che può delegarla all'assessore al ramo.
3. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Pofi, che, per brevità, in seguito è definito "Gruppo Comunale", è formato da cittadini, anche se non residenti anagraficamente nel Comune di Pofi, che abbiano superato la maggiore età ovvero il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, senza distinzione di razza, di lingua, di sesso, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, di religione, che prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, politici, sindacali e religiosi nell'ambito della protezione civile.
4. Il Gruppo Comunale avrà la propria sede in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
5. Ove nel presente Regolamento ricorrono le seguenti voci, esse devono essere intese come indicato a fianco di ciascuna:
 - Gruppo Comunale - Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Pofi;
 - Squadra - Squadra del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
 - Regolamento - Regolamento di istituzione e funzionamento del Gruppo Comunale;
 - Coordinatore Responsabile - Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale;
 - Capo squadra - Capo squadra del Gruppo Comunale;
 - Comitato Direttivo - Comitato Direttivo del Gruppo Comunale;
 - Assemblea - Assemblea del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
 - Organi - Organi del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
 - Dirigente Responsabile - Dirigente Responsabile di Area del Servizio di Protezione Civile.

Art. 2

(Attività del Gruppo Comunale)

1. Il Gruppo Comunale opera in assoluta gratuità e senza fini di lucro, come indicato al comma 3 del precedente art. 1, nei seguenti campi di attività:
 - protezione civile in attività operative di previsione,
 - prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in vista o in occasione di calamità naturali,
 - eventi straordinari, emergenze o altri eventi simili,
 - assistenza in pubbliche manifestazioni civili, religiose e sportive di carattere locale,
 - vigilanza e tutela del patrimonio ambientale, faunistico e protezione animali,
 - servizio di antincendio boschivo,
 - sorveglianza e tutela argini fluviali, fontane, lavatoi e vigilanza boschiva,
 - sorveglianza e bonifica di zone di verde pubblico,
 - collaborazione nella stesura e nell'applicazione del Piano Comunale di protezione civile,
 - seminari di informazione e di divulgazione della cultura della prevenzione,
 - corsi di formazione e specializzazione per i propri associati.
2. Sono da considerare calamità naturali, eventi straordinari ed emergenze, quelli dichiarati tali dal Dipartimento della protezione civile nazionale e regionale, Prefettura di Frosinone, Servizio di protezione civile provinciale e comunale.

3. L'attività del Gruppo Comunale espletata dai Volontari esclusivamente per fini di solidarietà in modo spontaneo e gratuito, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Conformemente a quanto indicato al precedente punto 3, anche l'incarico di Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale e qualsiasi altra carica elettiva è svolta in forma assolutamente gratuita.

Art. 3

(Ammissione al Gruppo Comunale)

1. L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda e di autocertificazione relativa a:
 - esistenza o meno di precedenti o pendenze penali;
 - sottoposizione a misure di prevenzione o di non essere a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione;
 - possesso dei requisiti che la legge 11 agosto 1991, nr.266 (Legge quadro sul volontariato) prescrive per i Volontari di Protezione Civile;
 - partecipazione alle attività del Gruppo Comunale con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
 - partecipazione alle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate anche al di fuori del territorio comunale e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'art. 2 della legge 225/1992;
 - assicurazione di piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale delle attività di protezione civile.
2. Alla domanda di ammissione, deve essere allegato un certificato medico attestante l'idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile. E' facoltativa la presentazione del certificato medico per coloro che espletano attività che non comportino particolari rischi di infortunio. I Volontari sprovvisti della certificazione medica potranno essere impiegati solamente in attività di supporto tecnico-logistico o amministrative.
3. L'ammissione al Gruppo Comunale è formalizzata con proprio apposito atto dal Dirigente Responsabile di Area su proposta del Coordinatore Responsabile.
4. L'appartenenza al Gruppo Comunale è incompatibile con l'appartenenza ad altro gruppo di volontariato che opera nel campo della protezione civile.

Art. 4

(Volontari in Prova e Volontari Effettivi)

1. Gli aspiranti che hanno superato le prove teoriche e pratiche di corsi di base per volontari di protezione civile organizzati da Enti e Istituzioni regionali, provinciali e comunali ed ai quali è stato rilasciato apposito "Attestato di Partecipazione", è conferita la qualifica di Volontari Effettivi. Parimenti, è assegnata la qualifica di Volontario Effettivo, con atto motivato da parte del Dirigente Responsabile di Area del Servizio di Protezione Civile, a coloro i quali alla domanda di ammissione al Gruppo Comunale allegghino curriculum personale che attesti il possesso di un'elevata, specifica e dimostrabile professionalità e attitudine all'attività di protezione civile.
2. Gli aspiranti non in possesso dell'Attestato di partecipazione indicato al precedente punto 1. ricoprono la qualifica di Volontari in Prova. Detta qualifica è mantenuta fino al

superamento delle prove teoriche e pratiche dei corsi di base di cui sopra e previa presentazione del relativo Attestato.

3. I Volontari Effettivi e in Prova vengono assegnati dal Coordinatore Responsabile ad una delle Squadre in cui è suddiviso il Gruppo Comunale, tenendo conto delle attitudini ed eventuali specializzazioni.
4. I Volontari in Prova durante il loro servizio saranno sempre affiancati a Volontari Effettivi, possono partecipare alle Assemblee del Gruppo Comunale con diritto di parola ma non di voto; non possono partecipare alle Elezioni degli Organismi elettivi del Gruppo Comunale.
5. La nomina a Volontario Effettivo e di Volontario in Prova avviene con specifico atto da parte del Dirigente Responsabile di Area.
6. I Volontari Effettivi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale ed ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna.
7. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile cura e tiene aggiornato il registro dei Volontari del Gruppo Comunale.

Art. 5

(Cessazione di appartenenza al Gruppo Comunale)

1. Il Volontario cessa di appartenere al Gruppo Comunale nei seguenti casi:
 - Presentazione di dimissioni scritte e ratificate dal Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale;
 - Inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi sei, valutata dal Dirigente Responsabile di Area e certificata dal Coordinatore Responsabile. La sanzione di cessazione di appartenenza al Gruppo Comunale viene comminata dal Dirigente Responsabile di Area con proprio apposito atto;
 - Allontanamento quale risultato di sanzione disciplinare, richiesta dal Coordinatore Responsabile e comminata con apposito atto dal Dirigente Responsabile;
 - Radiazione determinata da gravi motivi morali o deontologici, certificata dal Coordinatore Responsabile e comminata con apposito atto dal Dirigente Responsabile.
2. Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali e del vestiario eventualmente affidatigli, entro gg. trenta dalla data di cessazione.

Art. 6

(Doveri del Volontario)

1. Con l'iscrizione, al Gruppo Comunale, il Volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il presente Regolamento nonché ogni deliberazione e decisione dei suoi Organi, nonché le disposizioni date dal Dirigente Responsabile.
2. I Volontari si impegnano, sulla base delle proprie disponibilità, a partecipare alle riunioni indette per l'informazione, l'aggiornamento e la crescita del singolo e del Gruppo, nonché a seguire i corsi di aggiornamento e di addestramento, a partecipare alle esercitazioni addestrative ed a collaborare alle operazioni di prevenzione, soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni del Coordinatore Responsabile.
3. Il Volontario, nei casi decisi dal Coordinatore Responsabile, si impegna ad indossare l'uniforme indicata di volta in volta, a custodirla integra nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste. Si impegnano, altresì, al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli.

4. Il Volontario si impegna ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, ideologico, religioso e commerciale nell'ambito della protezione civile.
5. I Volontari partecipano alle attività del Gruppo Comunale con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Nelle vesti di volontari di protezione civile non possono svolgere alcuna attività in contrasto con le finalità indicate nel presente Regolamento.
6. Le infrazioni al presente Regolamento comportano le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 26 e attuate dal Coordinatore Responsabile in accordo con il Dirigente Responsabile.

Art. 7
(Diritti del Volontario)

1. Il Volontario ha diritto a partecipare, nelle forme previste, alle riunioni o nei casi indetti dal Coordinatore Responsabile, ad essere impiegato nelle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alle popolazioni, alle esercitazioni ed a collaborare alle iniziative del Gruppo Comunale nei casi e con le limitazioni previste nel presente Regolamento.
2. Il Volontario ha diritto ad esprimere il suo voto in Assemblea, salvo quanto previsto al punto 4 del precedente art. 4.
3. Il Volontario ha diritto a partecipare alle Elezioni di tutti gli Organismi elettivi del Gruppo Comunale, salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 4.
4. Il Volontario ha diritto in ogni momento ad esimersi dall'eseguire operazioni giudicate rischiose per la propria incolumità fisica.
5. Il Volontario ha diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività del Gruppo Comunale, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 legge 11 agosto 1991, nr. 266 (Legge quadro sul volontariato), precisamente per le attività ordinarie e per gli interventi di emergenza. La copertura assicurativa si riferisce sia al momento dello svolgimento delle attività che ai momenti connessi. La polizza assicurativa è stipulata dal Comune di Pofi.
6. Ogni altro beneficio di cui alla legge 266/1991 ed al D.P.R. 194/2001, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale e regionale o da chi abbia facoltà a norma di legge.

Art. 8
(Risorse Economiche)

1. Il Gruppo Comunale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dalle specifiche destinazioni del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che la Giunta Municipale deciderà di assegnare nel corso del bilancio di ciascun esercizio finanziario, nonché da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi Comunitari, statali, regionali di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
 - f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Art. 9
(Fregio, Vestiario, Mezzi e Materiali)

1. Il gruppo Comunale si fregia dello stemma comunale con l'indicazione di gruppo comunale di protezione civile.
2. I membri del gruppo operano con divise, indumenti e corpetti forniti in dotazione.
3. Il Gruppo Comunale gestisce locali, mezzi e materiali assegnati dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
4. Il Gruppo Comunale garantisce il corretto utilizzo, anche sotto l'aspetto delle vigenti norme di sicurezza, la manutenzione ordinaria sulla base delle risorse disponibili dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.
5. Gli appartenenti al Gruppo Comunale si impegnano alla custodia adeguata della divisa e della tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture loro affidate e di non distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole.
6. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo Comunale, i beni già di pertinenza comunale vengono presi in carico dal Servizio Comunale di Protezione Civile, quelli che dovessero residuare vengono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 10
(Bilancio)

1. Il Gruppo Comunale è tenuto alla formazione del Bilancio preventivo e del Consuntivo annuale dal quale devono risultare i beni, gli eventuali contributi e lasciti ricevuti.
2. I Volontari di provata capacità che abbiano dato la propria disponibilità, possono contribuire alla formazione del bilancio e del consuntivo in collaborazione con il Comitato Direttivo e della Segreteria Amministrativa.

Art. 11
(Modalità di Intervento)

1. Il Gruppo Comunale opera in conformità alle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato e del Dirigente Responsabile o di un suo delegato.
2. In occasione di emergenze o di eventi straordinari, in mancanza o in attesa delle direttive di cui sopra, il Gruppo Comunale può agire di iniziativa del suo Coordinatore Responsabile e/o di un Capo Squadra fino all'arrivo degli Organi istituzionali preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto e comunque fino al ricevimento delle direttive da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato e del Dirigente Responsabile o suo delegato.
3. Il Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale è sempre tenuto a redigere apposita relazione per ogni attività svolta nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 che viene sottoposta al Dirigente Responsabile di Area. Tutte le attività svolte, anche fuori dei casi di cui al comma 2, saranno annotate in apposito registro denominato "Giornale di Servizio".

Art. 12
(Attivazione del Gruppo Comunale)

1. Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile.

2. Quando il caso lo richiede, su proposta dell'Ufficio Comunale di protezione civile, possono essere adottate procedure di attivazione per le diverse tipologie che può assumere l'emergenza.
3. Il Gruppo Comunale opera sulla base dell'organizzazione indicata nella parte II del presente regolamento con le modalità indicate nella successiva parte III.

Art. 13
(Partecipazione)

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale, quali elementi di solidarietà, sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.
2. Gli appartenenti al Gruppo Comunale possono promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo di esperienze nelle varie attività del Servizio di protezione civile.
3. Il Gruppo Comunale promuove ed aderisce alle iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e Gruppi di Volontariato operanti nella protezione civile.
4. Le iniziative del Gruppo Comunale sono autorizzate dal Dirigente Responsabile.

Art. 14
(Il Regolamento)

1. Le eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da un terzo dei Volontari Effettivi.
2. Tutte le modifiche, comunque, debbono essere approvate dall'Assemblea del Gruppo Comunale. L'Assemblea approva le modifiche con maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi.
3. Le modifiche approvate dall'Assemblea debbono essere formalizzate con atto della Giunta Municipale.
4. Il Regolamento Elettorale per l'elezione degli Organi del Gruppo Comunale è a tutti gli effetti incluso nel presente Regolamento come allegato "A".
5. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza dei Volontari al Gruppo Comunale;

PARTE II
STRUTTURA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DI POFI

Art. 15
(Articolazione del Gruppo Comunale)

1. Il Gruppo Comunale è suddiviso in squadre. E' inoltre costituita la Segreteria Amministrativa.
2. Sono Organi del Gruppo Comunale:
 - L'Assemblea;
 - Il Comitato Direttivo;
 - Il Responsabile Coordinatore.
3. Sono cariche elettive quelle di Coordinatore Responsabile e Capo squadra le cui modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.
4. L'Attività svolta è a tutti gli effetti attività del Gruppo Comunale. L'attività di ogni Squadra è coordinata da un Capo Squadra.

5. In ossequio ai principi di democrazia, non può essere preclusa a nessuno dei Volontari la possibilità di accesso alle cariche elettive del Gruppo Comunale, la cui elezione è anch'essa espletata in piena libertà e con le modalità indicate nell'allegato "A" - Regolamento Elettorale.

Art. 16

(Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale)

1. Il Coordinatore Responsabile, pur designato dal Sindaco, è eletto dall'Assemblea plenaria con i voti del 50% più uno dei Volontari Effettivi appartenenti al Gruppo Comunale. La nomina a Coordinatore Responsabile avviene con apposita determinazione di presa d'atto del Sindaco.
2. Il Coordinatore Responsabile dura in carica cinque anni. Il Coordinatore Responsabile non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
3. Il candidato Coordinatore Responsabile deve possedere almeno tre anni di documentato servizio nell'ambito del volontariato di protezione civile e deve aver frequentato o impegnarsi a frequentare gli eventuali corsi per responsabili di Gruppo organizzati dagli Enti o Istituzioni regionali, provinciali o comunali.
4. Il Coordinatore Responsabile decade dalla sua carica nel caso di assenza o impedimento di periodo superiore a tre mesi consecutivi dichiarati dal Comitato Direttivo e ratificata dal Sindaco su proposta del Dirigente Responsabile.
5. Il Coordinatore Responsabile decade dalla carica in caso di sfiducia espressa dall'assemblea con maggioranza del 50% più uno dei voti dei Volontari Effettivi. La decadenza viene formalizzata con propria determinazione di presa d'atto del Sindaco.
6. La carica di Coordinatore Responsabile non è cumulabile con altre cariche elettive del Gruppo Comunale e viene ricoperta in assoluta gratuità.

Art. 17

(Attribuzioni del Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale)

1. Il Coordinatore Responsabile, interpretando le Deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo rappresenta, a tutti gli effetti, il Gruppo Comunale, sia verso l'Amministrazione Comunale che verso Enti, Istituzioni ed Associazioni di Protezione Civile e non.
2. Il Coordinatore Responsabile, inoltre, in accordo con il Comitato Direttivo e previo assenso del Dirigente Responsabile, autorizza attività esterne del Gruppo Comunale o di singoli componenti a nome del Gruppo Comunale stesso, convoca l'Assemblea su decisione del Comitato Direttivo.
3. Il Coordinatore Responsabile può delegare, per specifiche attività e periodi di tempo limitati, parte dei propri compiti ad altri membri del Comitato Direttivo.
4. Il Vice Coordinatore Responsabile di cui al punto 6 dell'art. 18, assume le funzioni del Coordinatore Responsabile, per le attività ordinarie, in caso di sua assenza o impedimento e, comunque, per periodi di tempo definiti e non superiori a tre mesi consecutivi.

Art. 18

(Capo Squadra)

1. Internamente ad ogni Squadra viene eletto, con sistema maggioritario, un Capo Squadra, tra i Volontari assegnati e aventi diritto. L'esito della elezione è comunicato al Dirigente Responsabile il quale, con atto formale, ne riconosce la carica.
2. Il Capo Squadra deve aver frequentato o impegnarsi a frequentare gli eventuali corsi organizzati dagli Enti o Istituzioni regionali, provinciali o comunali.

3. Il Capo Squadra decade dalla carica nel caso di assenza o impedimento di periodo superiore a tre mesi consecutivi dichiarata dal Direttivo e ratificata dal Dirigente Responsabile.
4. Il Capo Squadra decade dalla sua carica in caso di sfiducia espressa dall'Assemblea con maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi. La decadenza è ratificata dal Dirigente Responsabile.
5. La data per l'elezione del nuovo Capo Squadra è fissata dal Coordinatore Responsabile. La tornata elettorale dovrà avvenire entro e non oltre mesi tre dalla dichiarazione di sfiducia o di decadenza.
6. Il Capo Squadra è nominato, a rotazione, per un periodo massimo di mesi 6, Vice Coordinatore Responsabile del Gruppo Comunale.
7. La carica di Capo Squadra non è cumulabile con altre cariche elettive del Gruppo Comunale e viene ricoperta in assoluta gratuità.
8. Il Capo Squadra dura in carica cinque anni. Il Capo Squadra non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 19

(Attribuzioni del Capo Squadra)

1. Il Capo Squadra dà attuazione al programma di lavoro annuale, coordinando l'attività dei componenti della squadra.
2. Esamina ed esprime un parere in relazione alle iniziative proposte inerenti la squadra e ne informa il Comitato Direttivo.
3. Approva le iniziative che hanno valenza "interna" alla Squadra e ne informa il Comitato Direttivo.
4. Esamina ed approva i risultati delle iniziative proposte nella Squadra e ne informa il Comitato Direttivo.
5. Il Capo Squadra è membro del Comitato Direttivo del Gruppo Comunale.

Art. 20

(Comitato Direttivo del Gruppo Comunale)

1. Il Comitato Direttivo è l'organo decisionale del Gruppo Comunale. Tutte le riunioni del Comitato Direttivo sono verbalizzate e le relative decisioni vengono comunicate mediante affissione all'Albo del Gruppo Comunale. Le funzioni di segretario nelle riunioni del Comitato Direttivo sono svolte dal Coordinatore Responsabile.
2. Sono inoltre componenti del Comitato Direttivo tutti i Capi Squadra.
3. Il sindaco nomina un assessore che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.
4. Il Comitato Direttivo svolge le funzioni di Consiglio di Disciplina.
5. Il Comitato Direttivo svolge tutte le funzioni che il presente Regolamento non assegna ad altri Organi del Gruppo Comunale.

Art. 21

(Attribuzioni del Comitato Direttivo del Gruppo Comunale)

1. Il Comitato Direttivo vigila sull'applicazione del presente regolamento sia dei singoli Volontari che delle varie Squadre.
2. Il Comitato Direttivo interpreta le norme del presente Regolamento, gestisce l'attività corrente del Gruppo Comunale, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, decide su attività e/o iniziative delle Squadre, approva eventuali programmi annuali di Squadra, decide sulla partecipazione del Gruppo Comunale in attività esterne.

3. A carico del Comitato Direttivo incombe l'obbligo della formazione del bilancio di previsione e del consuntivo annuale, che debbono essere elaborati in tempo utile per la loro approvazione da parte dell'Assemblea, come indicato al comma 2 dell'art. 23.
4. Il Comitato Direttivo predispose il piano annuale di protezione civile e la relazione dell'attività svolta, che sottopone all'approvazione della Giunta comunale.
5. Il Comitato Direttivo svolge funzioni di "Consiglio di Disciplina" cui spetta la trattazione dei procedimenti disciplinari a carico dei Volontari, di cui al successivo art. 26.
6. Il Comitato Direttivo, nei casi di decadenza e sfiducia del Coordinatore Responsabile, fissa la data per l'elezione del nuovo Coordinatore che dovrà avvenire entro e non oltre mesi tre dalla dichiarazione di sfiducia o di decadenza.
7. Il Comitato Direttivo, inoltre, decide la convocazione dell'Assemblea, propone i provvedimenti disciplinari e le espulsioni degli aderenti al Gruppo Comunale, ratifica le dimissioni e le dichiarazioni di inattività previste per la cessazione di appartenenza al Gruppo Comunale, dichiara la decadenza del Coordinatore Responsabile e dei Capi Squadra per assenza o impedimento superiore a mesi tre consecutivi.

Art. 22

(Assemblea del Gruppo Comunale)

1. L'Assemblea del Gruppo Comunale è composta da tutti i componenti del Gruppo Comunale. Nell'Assemblea sono ammessi, senza diritto di voto, i Volontari in Prova.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Coordinatore Responsabile su decisione del Comitato Direttivo. L'assemblea, inoltre, è convocata dal Coordinatore Responsabile, con l'indicazione dell'ordine del giorno, qualora sia richiesto con documento firmato dal almeno un terzo dei Volontari Effettivi o dal Dirigente Responsabile.
3. La convocazione avviene mediante affissione di avviso all'albo della sede almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore Responsabile.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile della Segreteria Amministrativa che verifica le presenze e redige il verbale che deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea ed esposto in visione a tutti i Volontari.
6. L'Assemblea è valida se risultano presenti la metà più uno dei Volontari Effettivi.
7. L'Assemblea decide, di norma, a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento ed in particolare all'art. 16, commi 1 e 5 e art. art. 18, comma 4.
8. L'Assemblea si esprime, di norma, a voto palese; si esprime sempre a voto segreto nei casi in cui la votazione riguardi persone.

Art. 23

(Attribuzioni dell'Assemblea del Gruppo Comunale)

1. L'Assemblea decide su rilevanti questioni relative all'organizzazione e all'attività del Gruppo Comunale, elegge il Coordinatore Responsabile su designazione del Sindaco, vota la fiducia al Coordinatore Responsabile ed ai Capi Squadra, approva annualmente l'attività svolta ed i programmi futuri, approva le modifiche al presente Regolamento.
2. L'Assemblea, entro il 31 marzo di ciascun anno, approva il bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, a maggioranza dei presenti.

Art. 24
(Segreteria Amministrativa)

1. Il Comitato Direttivo nomina, tra i Volontari Effettivi che ne abbiano dato la propria disponibilità, un Responsabile della Segreteria Amministrativa il quale, a sua volta, identifica dei collaboratori.
2. La Segreteria Amministrativa svolge le seguenti funzioni:
 - gestione del protocollo ed archiviazione della corrispondenza;
 - gestione ed archiviazione dei documenti del Gruppo Comunale;
 - gestione dei registri del Gruppo Comunale;
 - archiviazione dei verbali delle riunioni e delle assemblee;
 - gestione dell'albo delle notizie e delle comunicazioni;
 - mantenimento dell'elenco aggiornato dei Volontari;
 - collabora con il Comitato Direttivo nella formazione del bilancio di previsione e del consuntivo annuale.
3. Le schede personali di ciascun Volontario sono gestite solamente dal Responsabile della Segreteria Amministrativa. Alle schede personali di ciascun Volontario può accedere il Coordinatore Responsabile ed il Comitato Direttivo, fatto, eventualmente, salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di riservatezza di cui alla legge 31 dicembre 1996, nr. 675.
4. La documentazione relativa alle proposte, programmi, alle relazioni sulle attività svolte e quant'altro connesso all'attività del gruppo Comunale è disponibile a tutti i Volontari.

Art. 25
(Squadre e Unità Operative)

1. Ad ogni Squadra vengono assegnati specifici compiti, tenendo conto delle attitudini ed eventuali specializzazioni possedute dai singoli Volontari.
2. Ogni squadra opera coordinando la propria attività con il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il Comando di Polizia Municipale e con le altre Associazioni di volontariato operanti nel settore.
3. Ricorrendone i presupposti e qualora il Gruppo Comunale venga dotato di idonei mezzi ed attrezzature, può essere costituita la Squadra Antincendio da impiegare in occasione di incendi che dovessero interessare il territorio comunale. I Volontari assegnati a detta Squadra Antincendio, debbono possedere specifica competenza acquisita mediante apposito corso di formazione.
4. Ogni squadra, in caso di Interventi Specialistici, può organizzare al suo interno una o più Unità Operative tenendo conto del personale disponibile in relazione ai compiti da svolgere.
5. L'Unità Operativa viene costituita in funzione delle esigenze specifiche e che dia garanzia di funzionalità in relazione alla tipologia dell'intervento. Nella formazione della Unità Operativa deve essere applicato un criterio che garantisca al Volontario di ricoprire un ruolo consono alla specializzazione posseduta.
6. A capo di ciascuna Unità Operativa viene posto un Capo Unità nominato dal Coordinatore Responsabile su proposta del Capo Squadra di appartenenza. Ciascun Capo Unità deve essere di provata esperienza che ha effettuato una serie di interventi specifici con buon esito, che possa garantire responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei Volontari.

Art. 26
(Disposizioni Disciplinari)

1. Come indicato al comma 4 del precedente art. 20, il Comitato Direttivo svolge funzioni di "Consiglio di Disciplina" cui spetta la trattazione dei procedimenti disciplinari a carico dei Volontari.
2. Il Coordinatore Responsabile o chi lo sostituisce, può applicare direttamente le seguenti sanzioni disciplinari:
 - Richiamo verbale;
 - Censura;
 - Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Consiglio di Disciplina;
3. Il Comitato Direttivo può attivare un procedimento disciplinare nel caso di gravi infrazioni al presente Regolamento o mancanza verso i doveri del Volontario di cui all'art. 6.
4. Dal momento della attivazione del procedimento disciplinare e fino alla sua conclusione, il Volontario è sospeso da eventuali cariche ma partecipa alla vita corrente del Gruppo Comunale.
5. Il Comitato Direttivo può applicare le seguenti sanzioni disciplinari, previo esperimento delle relative istruttorie:
 - Richiamo scritto;
 - Segnalazione al Dirigente Responsabile.
6. Il Comitato Direttivo può proporre le seguenti sanzioni disciplinari che vengono attuate in accordo con il Dirigente Responsabile:
 - Sospensione precauzionale;
 - Sospensione temporanea;
 - Esclusione dal Gruppo Comunale.
7. Avverso le decisioni del Coordinatore Responsabile e del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Dirigente Responsabile. Avverso le decisioni del Dirigente Responsabile il ricorso può avvenire solo attraverso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
8. La sospensione oltre i tre mesi comporta la perdita di eventuale carica e la non eleggibilità per un periodo di un anno.
9. Tutte le sanzioni applicate vengono esposte all'Albo del Gruppo Comunale.

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27
(Disposizioni Finali)

1. L'applicazione delle norme del presente regolamento viene esercitata dal Comitato Direttivo. La sorveglianza generale sull'applicazione viene esercitata dal Dirigente Responsabile. Il Sindaco è Autorità garante del rispetto e dell'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Nella prima applicazione del presente Regolamento il Coordinatore Responsabile e gli altri componenti del Comitato Direttivo dovranno essere eletti entro e non oltre gg. 60 dalla data di esecuzione della deliberazione che approva il presente Regolamento.
3. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative comunitarie, statali, regionali e del codice civile inerenti la materia.

Allegato " A "

Regolamento Elettorale delle cariche elettive del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Pofi

Art. 1

(La Commissione Elettorale)

1. Le cariche elettive sono quelle del Coordinatore Responsabile e dei Capi Squadra.
2. Il Comitato Direttivo in carica fissa la data delle elezioni del Coordinatore Responsabile e nomina la Commissione Elettorale estraendola a sorte tra i Volontari Effettivi che ne danno disponibilità.
3. La Commissione Elettorale è composta da tre Volontari Effettivi del Gruppo Comunale che non intendono candidarsi alle cariche per le quali si svolgono le elezioni.
4. La Commissione Elettorale nomina al suo interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni, registrare le decisioni prese, sovrintendere e coordinare l'attività elettorale.
5. La Commissione Elettorale ha il compito di organizzare e gestire, in armonia con il Regolamento del Gruppo Comunale, le elezioni dal momento della nomina della Commissione Elettorale stessa alla proclamazione degli eletti e precisamente:
 - verificare e aggiornare la lista fornita dalla Segreteria Amministrativa dei Volontari Effettivi che hanno diritto al voto;
 - controllare il rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle candidature;
 - convalidare le candidature;
 - regolamentare i tempi ed i modi dell'eventuale campagna elettorale;
 - stabilire i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - controllare la correttezza delle operazioni elettorali
 - effettuare lo spoglio delle schede elettorali;
 - proclamare gli eletti;
 - dichiarare il mancato raggiungimento del numero legale di votanti per il turno elettorale.
6. Le decisioni della Commissione Elettorale relativamente ai punti di cui al comma precedente non sono impugnabili.
7. La Commissione Elettorale dura in carica per tutta la durata delle operazioni elettorali e viene rinnovata in occasione di successive elezioni.
8. In sede di prima applicazione, in luogo del Comitato Direttivo, la competenza alla fissazione della data delle elezioni di cui al precedente comma 2, viene attribuita al Volontario Effettivo più anziano del Gruppo Comunale.

Art. 2

(Elezioni del Coordinatore Responsabile)

1. Come indicato al comma 1 dell'art. 16 del Regolamento, è eletto Coordinatore Responsabile, il candidato che riporta il 50% più uno dei voti dei Volontari Effettivi, appartenenti al Gruppo Comunale, riuniti in Assemblea plenaria.
2. Il Sindaco può procedere alla designazione di un candidato per la carica di Coordinatore Responsabile. Tale designazione non costituisce, tuttavia, alcun vincolo per l'Assemblea.

Art. 3

(Elezioni del Capo Squadra)

1. E' eletto Capo Squadra il candidato che riporta il 50% più uno dei voti dei Volontari Effettivi assegnati alla Squadra di riferimento.
2. Il Comitato Direttivo fissa la data delle elezioni di ciascun Capo Squadra.
3. In sede di prima applicazione, la data dell'elezione di Capo Squadra è fissata dal Coordinatore Responsabile.

4. Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 18, l'elezione del Capo Squadra decaduto o sfiduciato, la data di fissazione delle elezioni per il nuovo Capo Squadra è fissata dal Coordinatore Responsabile, la cui tornata elettorale dovrà avvenire entro e non oltre mesi tre dalla dichiarazione di sfiducia o decadenza.

5.

Art. 4
(Candidature)

1. Ogni Volontario Effettivo può candidarsi ad una delle cariche elettive del Gruppo Comunale, in relazione alla Squadra di appartenenza. Non sono ammesse singole candidature a più cariche.
2. Le candidature debbono essere presentate alla Commissione Elettorale che le espone all'Albo per essere sottoposte alla visione di tutti i Volontari, almeno sette giorni prima della data delle elezioni.
3. La Commissione Elettorale espone all'Albo e pubblicizza la data e l'ora dell'apertura del seggio.

4.

Art. 5
(Elezioni)

1. La carica di Coordinatore Responsabile e di Capo Squadra è conferita mediante elezione direttamente dai Volontari Effettivi con sistema maggioritario a turno unico.
2. Ogni turno elettorale è valido se i votanti sono almeno la metà più uno degli aventi diritto. Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di elettori, la Commissione Elettorale decade e ne viene nominata un'altra con le modalità del comma 2 del precedente art. 1 del presente Regolamento Elettorale, entro un mese.
3. Nel caso di ulteriore mancato raggiungimento del numero minimo di elettori, il Dirigente Responsabile provvede a nominare un Commissario che provvederà a fissare la data di nuove elezioni ed a nominare una nuova Commissione Elettorale.
4. Ogni turno elettorale, di massima, si svolge in giornata domenicale.
5. Le schede elettorali sono predisposte dalla Commissione Elettorale come segue:
 - intestazione indicante gli estremi dell'elezione;
 - elenco dei candidati;
 - timbro del Gruppo Comunale e sigla di due membri della Commissione Elettorale.
6. La Commissione definisce gli orari di apertura del seggio elettorale. In particolare, all'atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione Elettorale deve:
 - consegnare una sola scheda al Volontario che si presenta per votare, previa firma della lista degli aventi diritto al voto, in corrispondenza del proprio nominativo;
 - verificare, come prima operazione all'atto dell'apertura dell'urna, la corrispondenza tra il numero di firme sulla lista ed il numero di schede presenti nell'urna; in caso di mancata corrispondenza le elezioni vengono annullate senza procedere allo spoglio.
7. L'operazione di spoglio delle schede avviene ad opera esclusivamente della Commissione Elettorale.
8. Tutti i Volontari hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio e verifica dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della Commissione Elettorale.
9. Al termine delle operazioni la Commissione Elettorale presenta i risultati voto elencando su uno specifico verbale di tutti i votati ed il numero dei voti ricevuto da ciascuno, indicando esattamente il candidato eletto.
10. Nel caso di parità di voti, si procede a ballottaggio. L'eventuale ballottaggio tra i candidati che riportano uguale numero di voti, avviene la domenica successiva.